



**TRIBUNALE DI TRENTO**  
**Procedure concorsuali**

**Procedura di concordato preventivo n. 2 / 2022**

Debitore: LCS SRL

**Decreto**

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Renata Fermanelli	presidente
dott. Francesca Bortolotti	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di LCS SRL per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione, ai sensi dell'art. 161, co. 6 l. fall.,

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero in sede e all'Ufficio del registro delle imprese di Trento;

vista la documentazione allegata, e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura (v. bilanci d'esercizio 2019, 2020 e situazione contabile al 31-12-2021 docc. 8, 9, 13 ricorso), non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

osservato che l'elenco dei creditori è inadeguato allo scopo della norma, essendo a tratti generico e mancante dell'indicazione nominativa dei creditori (v. ad. es. dipendenti e banche), ed essendo inoltre mancante dell'indicazione precisa dei rispettivi titoli e delle correlate cause di prelazione (cfr. lett. b) cit. comma 2);

considerato che, al fine di contenere i tempi processuali ed evitare inutili dilazioni, appare in ogni caso opportuno assegnare al debitore il termine per lo scioglimento della riserva, assegnando contestualmente al debitore stesso un termine per integrare la documentazione mancante, fermi i poteri di questo giudice di revoca del presente provvedimento;

rilevato che domanda di concordato è deliberata, sottoscritta e pubblicata nel registro delle imprese ex art. 152 l. fall (v. docc. 1 e 2 ricorso);

ritenuta la necessità di nominare già in questa fase il commissario giudiziale,

considerato che il termine può essere fissato nella misura media di novanta giorni, atteso che la debitrice prospetta un concordato in continuità indiretta e che nel ricorso non vengono segnalate particolari ragioni di difficoltà nella predisposizione del piano e della proposta;

visto l'art. 161, c. 6 l. fall.,

fissa all'istante termine di novanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla norma citata;

nomina commissario giudiziale Carlo Delladio;

dispone che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, nonché sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e alla relativa incidenza economica, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento, oltre alla situazione finanziaria aggiornata ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.;

la rendicontazione dovrà essere depositata in cancelleria entro il giorno del mese corrispondente a quello di comunicazione del presente provvedimento, pena l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.; contestualmente al deposito in cancelleria, il debitore dovrà inviare al commissario giudiziale, all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato, copia della rendicontazione conforme a quella depositata in cancelleria; successivamente, il commissario giudiziale depositerà in cancelleria le proprie osservazioni alla rendicontazione.

\* \* \*

Sulle contestuali istanze della debitrice di sospensione di tre contratti, ex art. 169 bis l. fall.,

visto il citato articolo e considerata la necessità di sentire l'altro contraente,

manda al Commissario giudiziale affinché voglia comunicare il ricorso a Truck center s.r.l. e a Studio Gadler, via p.e.c. o con altro mezzo utile, evidenziando la domanda di sospensione del debitore;

assegna a Truck center s.r.l. e a Studio Gadler s.r.l. termine di giorni venti dalla ricezione del ricorso per inviare al commissario giudiziale, via p.e.c., le proprie eventuali osservazioni;

manda al Commissario giudiziale affinché depositi nella cancelleria di questo giudice le eventuali osservazioni pervenute, unitamente alle proprie, una volta scaduto il suddetto termine.

Trento, 24 marzo 2022

Il presidente

Renata Fermanelli